

PROBLEMATICHE ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR

AREA TEMATICA PROGRAMMAZIONE E FINANZA

1. Criteri di rendicontazione

Occorre portare all'attenzione del Ministero che, al momento, su alcune questioni non ci sono indicazioni chiare ma solo alcune indicazioni espresse come Faq o come 'sentito dire' ma non risulta nulla di scritto né di certo.

Costi per le immobilizzazioni materiali e immateriali:

Continua a sussistere poca chiarezza in merito alle regole di rendicontazione delle attrezzature. Esiste una diffusa preoccupazione su questo punto: **poter rendicontare il costo storico o le sole quote di ammortamento relative alla durata del progetto.** Questo ha sicuramente impatti rilevanti sulla gestione. Sono state rese disponibili delle FAQ redatte su un file word che prevedono, nel caso in cui un'attrezzatura venga acquistata appositamente per l'iniziativa PNRR e sia utilizzata esclusivamente per la realizzazione delle relative attività progettuali la possibilità di rendicontare al 100% il costo di acquisto del bene indipendentemente dalla quota di ammortamento che si determinerebbe in base al coefficiente di ammortamento civilistico o fiscale e in base ai mesi di utilizzo dell'attrezzatura. Sembra quindi probabile che si potrà rendicontare a costo storico, come già previsto per il Centro Nazionale finanziato. Tuttavia, nelle Faq, relativamente alla possibilità di rendicontare al costo storico, si fa esplicito riferimento al Centro Nazionale finanziato, occorre chiarire se sia possibile estendere questa modalità di rendicontazione a tutti i bandi. In caso contrario, ovvero se non ci fosse questa possibilità, e si dovesse rendicontare al costo di ammortamento: sarebbero ammessi ammortamenti accelerati (pari alla durata del progetto)? La rendicontazione prevista richiederebbe di rendicontare mensilmente la quota di ammortamento (o essendo l'ammortamento una scrittura di fine anno, la quota sarebbe da rendicontare al 31/12)? Sarebbe opportuno produrre una versione aggiornata e ufficiale delle Linee Guida o dare un'ufficializzazione alle FAQ rendendole disponibili sul sito ufficiale chiarendo gli interrogativi di cui sopra.

Risposta: Il costo di acquisto di beni che siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto è rendicontabile al 100% a valere del PNRR. In caso contrario si può rendicontare la quota di ammortamento sulla base dell'effettivo utilizzo sul Programma.

In via preliminare si rappresenta che le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR in materia di ammortamento sono rinvenibili nell'art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e nel DPR 22 del 5 febbraio 2018 oltre che alla normativa civilistica di riferimento a cui le Linee Guida di questo Ministero e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.

Ciò premesso, con specifico riferimento al presente quesito in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%.

Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d'acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente l'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Al riguardo, si conferma l'applicabilità delle sopra descritte previsioni agli Investimenti 1.3 "Partenariati Estesi", 1.4 "Centri Nazionali" e 1.5 "Ecosistemi dell'Innovazione"

Rendicontazione IVA:

E' chiaro il requisito di rendicontare solo l'IVA a costo. Le università peraltro sono soggette allo split payment, l'iva non è liquidata insieme alla fattura, potenzialmente potrebbe essere pagata in un mese precedente o successivo a quello in cui viene pagato il fornitore. Inoltre l'iva è versata mensilmente in modo riepilogato con unico F24 complessivo: nel pagamento mensile quindi viene pagata l'IVA relativa ad acquisti anche non relativi a progetti PNRR. L'indicazione sembra essere al momento che su Atwork si dovrà allegare il PDF dell'F24 su ogni singola spesa rendicontata. Questo significa che, per ogni fattura rendicontata per la quale non era ancora avvenuta la liquidazione IVA, si dovrà ricercare la singola spesa, rientrare nella stessa e allegare il pdf dell'F24 relativo. Questa attività andrà fatta per ogni fattura per cui la liquidazione dell'iva non ricade nello stesso mese di pagamento della stessa (praticamente tutte). Risulta, quindi, molto onerosa per gli utenti e di difficile gestione per chi deve riconciliare i valori dell'IVA pagata con quanto espresso in fattura.

La richiesta in questo caso è quindi quella di poter rendicontare come singola voce mensile l'F24 con il pagamento unico dell'IVA del mese precedente, corredato da un report con il dettaglio per fattura, senza che questo allegato sia collegato alla singola spesa. In altri termini, si propone di rendicontare le fatture in relazione al solo imponibile e alla spesa, pari al solo importo dell'IVA versata nel mese, relativa al progetto che si sta rendicontando.

Risposta: L'intera documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, a cui le Linee guida fanno esplicito rinvio, deve essere caricata a sistema in corrispondenza della singola spesa sostenuta per cui si chiede il rimborso.

In relazione al presente quesito si rappresenta che la piattaforma informatica ATWork è strutturata in modo da consentire ai soggetti attuatori di rendicontare in maniera continuativa le spese sostenute in modo da non prevedere una finestra temporale entro cui caricare tutte le spese sostenute nel relativo periodo di riferimento. Ciò al fine di poter consentire una rendicontazione continuativa delle spese e, pertanto, una continua disponibilità di cassa corrispondente alle spese caricate e ritenute ammissibili.

Ciò premesso, in merito al caricamento della documentazione a supporto delle singole spese, si rappresenta che l'intera documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, a cui le Linee guida fanno esplicito rinvio, deve essere caricata a sistema in corrispondenza della singola spesa sostenuta per cui si chiede il rimborso. Nella fattispecie in

esame la spesa si riterrà completa laddove sia caricato, tra gli altri, il documento comprovante il pagamento sia dell'imponibile che della relativa IVA.

Nel caso di F24 cumulativo sarà necessario caricare il medesimo documento in corrispondenza di tutte le spese a cui si riferisce e fornire evidenza, attraverso un prospetto ad hoc, della riconducibilità della quota parte dell'importo complessivo dell'IVA alla singola fattura.

La proposta di rendicontare un'unica spesa corrispondente all'IVA versata del mese precedente non può essere accolta in quanto per ciascuna spesa sostenuta deve essere fornita evidenza al MEF della quota parte riferibile all'IVA.

Rendicontazione degli oneri stipendiali

Anche gli oneri stipendiali vengono pagati con unico F24. Anche in questo caso, sarebbe importante ottenere la possibilità di procedere come richiesto per l'iva.

Risposta:

Si rimanda al riscontro fornito al punto precedente.

Rendicontazione del personale

Strutturato: rendicontato a costo standard

RTDA: sembra debba essere rendicontato a costo reale ma anche in questo caso è necessaria un'indicazione formale. Occorre conferma che si possa inserire nell'anagrafica di Atwork il costo orario standard o reale per persona e ruolo e non sarà necessario integrare con dati contabili in quanto i costi del personale saranno definiti dalla rendicontazione oraria attraverso il Timesheet.

Risposta: I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard (UCS) adottate con Decreto interministeriale 116/2018. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard

Da previsioni degli Avvisi inerenti alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, sia il personale strutturato che i Ricercatori di cui all'art.24 della L.240/2010 dovranno essere rendicontati a costi standard. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. In tale ultimo caso dovrà essere fornita a supporto della singola spesa la documentazione spesa e di pagamento prevista dalle Linee Guida adottate.

Tempo persona rendicontabile 1500/1720 ore

Permangono alcune criticità di compilazione dei "timesheet". In particolare, il PNRR prevede il monte ore produttivo dei ricercatori pari a 1500 ore/anno mentre altri progetti (ad es. i progetti Horizon Europe) prevedono il monte ore produttivo pari a 1720 ore. Ci sono molti docenti impegnati in entrambe le tipologie progettuali e che si trovano quindi in difficoltà nella compilazione di un timesheet integrato. In assenza di un'indicazione da parte del Ministero, in alcuni atenei i docenti impegnati contemporaneamente su progetti PNRR e europei sono stati inviati ad adottare il monte ore di 1720. Tuttavia, vista la delicatezza della questione (il costo del personale rappresenta gran parte del budget dei progetti PNRR), sarebbe auspicabile una presa di

posizione ufficiale da parte del MUR, in modo tale da scongiurare eventuali contestazioni in fase di audit del MUR stesso o della Corte dei Conti.

Risposta: Il costo del personale dipendente ammissibile a rendicontazione è determinato in base alle ore effettivamente lavorate per attività progettuali e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al costo standard adottato con Decreto 116/2018.

In via preliminare si rappresenta che il monte ore produttivo pari a 1.720 rappresenta un valore standard definito dalla Commissione Europea ai fini della gestione diretta degli Interventi finanziati nell'ambito del programma Horizon. Con specifico riferimento al PNRR, la Commissione Europea prevede la responsabilità dell'attuazione del dispositivo agli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, obbligandoli ad adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. In ottemperanza a tale previsione, ai fini della definizione del costo standard da adottare per la figura del ricercatore, il Ministero in qualità di titolare del suddetto Piano non può prescindere dal considerare la normativa nazionale di riferimento in merito alla definizione del monte ore dei contratti, ovvero l'art. 24 della L.240/2010.

Ciò premesso, si rappresenta che l'utilizzo del costo standard discende dalle disposizioni degli Avvisi di cui alle iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, che prevedono che i costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 (cfr. Avviso art. 9, comma 5, e faq 6.4, pubblicata sul portale GEA).

Il costo del personale dipendente ammissibile a rendicontazione è quindi determinato in base alle ore effettivamente lavorate in relazione al progetto e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al suddetto costo standard orario.

Il medesimo Decreto Interministeriale prot. 116 del 2018 considera il tempo produttivo annuo per il personale universitario pari a n. 1500 ore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ne consegue che, gli Avvisi in questione consentono di rendicontare tutte le ore effettivamente lavorate sul progetto di ricerca risultanti nei timesheet, fino a un massimo di 1.500 ore per il personale a tempo pieno (750 ore per il personale a tempo definito) assunto in coerenza alla sopra richiamata L.240/2010

In merito al Form timesheet

Per gli Atenei che utilizzano U-GOV, non è ancora disponibile il formato PNRR del timesheet. Per ora, il modulo viene fatto a mano, copiando le ore su un template in excel. I progetti sono iniziati a settembre e Cineca ha previsto questa integrazione ma al momento non è ancora disponibile.

Regole e tempistiche. Il MUR ha chiesto a fine dicembre di caricare i dati di monitoraggio per il 10 di gennaio. Ora, per la scadenza del 10 febbraio, ATWork si sta modificando di giorno in giorno. Ci si trova a dover rendicontare mentre le informazioni da inserire cambiano continuamente

Risposta:

Per i timesheet si precisa che per come è impostata la piattaforma una diretta produzione di timesheet non è più necessaria. Ogni ateneo potrà caricare quelli che già utilizzano, avendo cura di verificare che comunque rispettino i requisiti minimi del format ministeriale.

Definizione dell'Area di Consolidamento

Il Bilancio Consolidato è disciplinato da un insieme di disposizioni normative tese a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Università” (cfr. art. 1, Decreto Miur-Mef n. 248/2016). La definizione del gruppo fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate. Diventa rilevante, pertanto, la concreta definizione dell'Area di Consolidamento del Gruppo Università, posto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 18/2012, vi rientrano i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti amministrazioni pubbliche:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Risulta quindi necessario approfondire il tema della definizione nel perimetro di consolidamento anche al fine di comprendere se nei prossimi bilanci consolidati, gli Atenei dovranno includere (o meno) gli enti creati in relazione ai progetti PNRR. L'eventuale necessità di includere i nuovi soggetti comporterebbe un carico di lavoro estremamente rilevante sul settore bilancio degli Atenei.

Risposta:

In merito al presente quesito si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 18/2012, indicato nel DM 248 dell'11 aprile 2016 recante “Schemi di bilancio consolidato delle Università”, secondo cui il bilancio consolidato dovrà comprendere i bilanci degli enti su cui l'Università esercita un controllo diretto o indiretto nei casi strettamente previsti dalla stessa norma.

Al riguardo, si rappresenta che sono in corso ulteriori approfondimenti in merito a eventuali deroghe della norma in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.